



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DDL concernente: Riforma della disciplina in materia di prestazioni integrative del trattamento di quiescenza e norme per l'erogazione del trattamento di fine rapporto. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale):

Con il presente disegno di legge l'Amministrazione regionale intende procedere alla riforma del fondo integrativo di pensione istituito con la L.R. n. 15/1965.

L'ipotesi di riforma si muove su due direttrici fondamentali riguardanti da un lato la disciplina del trattamento di fine rapporto che, in conformità ai principi stabiliti in materia dalla legge nazionale, è posto a carico dell'Amministrazione regionale secondo le disposizioni del codice civile e dall'altro l'istituzione di un nuovo sistema di erogazione della rendita integrativa di pensione basato sull'equivalenza finanziaria tra versamenti contributivi e correlative rendite vitalizie.

Coerentemente con l'impostazione contributiva viene prevista la soppressione delle prestazioni che si discostano da tale presupposto, comprese quelle di natura assistenziale.

Il FITQ si trova da tempo in una situazione finanziaria critica per ragioni strutturali. Le prestazioni erogate (essenzialmente l'integrazione di pensione di cui all'art. 4 e l'indennità di anzianità di cui all'art. 8 della L.R. n. 15/1965) non presentano alcuna correlazione tra i criteri di determinazione delle stesse e quelli di determinazione delle entrate: vengono infatti quantificate prescindendo completamente dai contributi versati dall'Amministrazione e dal dipendente. Il sistema si configura come "retributivo" puro. Lo squilibrio, insito nel sistema "retributivo", si è peraltro accentuato dal fatto che tutte le prestazioni sono parametrize all'ultima retribuzione maturata dal dipendente e quindi su importi che prescindono dall'accumulo contributivo formatosi, per il medesimo, nel tempo.

Inoltre, in un sistema così concepito, le forti dinamiche retributive conseguenti alla contrattualizzazione del rapporto di lavoro (aumenti contrattuali biennali, progressioni orizzontali e verticali, passaggi di carriera, incarichi individuali) sono stati fattori di squilibrio finanziario del fondo, particolarmente accentuati laddove i mutamenti di status siano avvenuti in prossimità della fine del rapporto di lavoro. Ne sono esempio le progressioni professionali, per il rilevante numero dei dipendenti interessati e gli incarichi dirigenziali per il rilievo degli incrementi retributivi che determinano.

Ai fattori di squilibrio intrinseci del fondo vanno aggiunti quelli estrinseci: vale a dire,



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

interventi legislativi volti al riconoscimento di benefici economici al personale in pensione agli effetti del trattamento integrativo e del TFR (progressioni professionali), oppure iscrizioni retroattive al fondo di cospicui gruppi di personale senza la previsione di adeguate coperture contributive o finanziarie (personale trasferito dallo Stato alla Regione o acquisito da enti soppressi)¹.

L'obiettivo del riequilibrio del Fondo deve essere dunque necessariamente perseguito e l'unico modo possibile è quello di una trasformazione del sistema di determinazione delle prestazioni. Sotto tale aspetto sono stati condotti i necessari approfondimenti sul piano giuridico e attuariale che concludono per l'indispensabilità della riforma configurando il sistema come contributivo e prevedendo, in particolare:

- a) per quanto riguarda il trattamento di fine servizio, l'adeguamento alla normativa civilistica di cui all'art. 2120 del codice civile, operazione peraltro resa obbligatoria dall'art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella L. 30 luglio 2010, n. 122;
- b) per quanto riguarda il trattamento integrativo della pensione, mediante la formazione di una rendita vitalizia esclusivamente formata con l'apporto contributivo a carico del dipendente e dell'Amministrazione.

Le norme riformatrici vanno ovviamente ad inserirsi nel vigente testo n. 15/1965 che regola le prestazioni attualmente erogate al personale cessato e che, in parte, continuerà ad operare laddove sia necessario salvaguardare i diritti acquisiti, modificandolo radicalmente con effetto dalle anzianità contributive dal 1° gennaio 2012.

Le norme possono essere illustrate come segue:

L'art. 1 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2012, nella determinazione del trattamento integrativo, il metodo contributivo; ciò costituisce la vera essenza della riforma in quanto commisura le prestazioni ai contributi versati, fattore intrinseco di

¹ Si vedano ad esempio:

1. il dettato normativo del "collegato" alla finanziaria 2006 (L.R. n. 4/2006, art. 20 comma 35) ha riconosciuto gli incrementi retributivi delle progressioni professionali ai pensionati del quadriennio 2001-2004: il che ha determinato la revisione in aumento dell'indennità di anzianità e degli assegni integrativi di pensione senza che, a fronte di detti incrementi rilevanti, siano stati versati adeguati contributi da parte dei dipendenti e dell'Amministrazione e siano affluiti al Fondo finanziamenti straordinari. Vero è, che se in luogo dell'intervento legislativo vi fosse stato quello contrattuale, gli effetti sul fondo sarebbero stati gli stessi, il che spiega, ancora una volta, che il sistema retributivo non è idoneo a fronteggiare le dinamiche contrattuali.
2. la L.R. 18/1971, all'art. 10, ha previsto il passaggio alle dipendenze delle regioni del personale degli uffici periferici del ministero dell'agricoltura e foreste - ispettorati agrari e del corpo forestale dello Stato e agli artt. 12 e 13 l'iscrizione di tale personale al FITQ riconoscendo ad esso il servizio prestato nell'Amministrazione di provenienza. In sostanza, l'iscrizione di detto personale è stata disposta con effetto retroattivo e con un processo di accumulo finanziario non adeguato rispetto al periodo di iscrizione.
3. la L.R. 6/2000, art. 19, retrodata (per la maggior parte dei beneficiari al 1975) l'iscrizione al FITQ (avvenuta nel 1984) del personale, ancorché in quiescenza, che aveva esercitato il diritto di opzione ai sensi del comma 2 dell'art. 27 della L.R. 33/1984. Si tratta del personale, proveniente dallo Stato o da Enti soppressi, transitato nel ruolo unico regionale per effetto di disposizioni di leggi regionali che decorrono dalla metà degli anni '70 in poi.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

equilibrio finanziario, facendo salvi i diritti acquisiti secondo la normativa previgente

- > L'art. 2 individua la specifica destinazione delle entrate e prevede inoltre un contributo annuale a carico del bilancio regionale finalizzato al riequilibrio finanziario del Fondo in relazione ai diritti maturati dagli iscritti alla data della riforma e salvaguardati dall'art. 1.
- > L'art. 3 elenca le prestazioni che vengono corrisposte dal Fondo; ovviamente vengono escluse le prestazioni facoltative che sono in contrasto con l'impostazione contributiva.
- > L'art. 4 istituisce il conto individuale per ciascun dipendente nel quale dal 1° gennaio 2012 sono contabilizzati sia i contributi a carico del datore di lavoro che quelli del dipendente. Il montante accumulato nel conto individuale è la base di calcolo per la rendita integrativa di pensione, ma può altresì essere erogato in capitale a richiesta del dipendente. Resta fermo il limite temporale dei 15 anni di servizio.
- > L'art. 4 bis disciplina l'integrazione di pensione spettante per le anzianità maturate siano al 31 dicembre 2011, a salvaguardia dei diritti acquisiti, che va a sommarsi alla prestazione del conto individuale. Il calcolo viene effettuato secondo la previgente normativa.
- > L'art. 5 disciplina la rendita indiretta o di reversibilità spettante ai superstiti dell'iscritto che viene determinata secondo i criteri generali utilizzati dall'INPDAP.
- > L'art. 6 prevede un diverso criterio, rispetto alla previgente normativa, di calcolo della prestazione spettante in caso di cessazione dal servizio con diritto alla pensione privilegiata; criterio anch'esso agganciato al metodo contributivo.
- > L'art. 7, in sostituzione dell'assegno vitalizio previsto nella precedente normativa, istituisce una erogazione *una-tantum* nei casi di cessazione senza diritto alle rendite di cui agli artt. 4 e 4 bis, che resta legata al conto individuale, e non all'ultima retribuzione percepita, consentendo in ogni caso all'interessato il recupero dei contributi versati.
- > L'art. 8 introduce il regime privatistico per il calcolo del TFR in sostituzione dell'attuale indennità di anzianità conformemente alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 10, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, vincolanti per la Regione, e cristallizza quanto maturato a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

titolo di indennità di anzianità alla data del 31 dicembre 2011.

Le altre disposizioni sopprimono tutte le disposizioni della L.R. n. 15/1965 in contrasto con i principi della riforma basati sul sistema contributivo nonché tutte quelle ormai desuete, nonché l'art. 12 della L.R.